



2016/0325(COD)

17.1.2017

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri
(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Sofia Sakorafa

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	29

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0662),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 185 e 188 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0421/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0000/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) In conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013, le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di Orizzonte 2020, compresi tutti i possibili partenariati pubblico-pubblico come PRIMA, sono esclusivamente incentrate

sulle applicazioni per uso civile.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La piena attuazione del diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, riconosciuto dalle Nazioni Unite e sostenuto dagli Stati membri, è essenziale per la vita, e la corretta gestione delle risorse idriche svolge un ruolo cruciale nel garantire un uso sostenibile dell'acqua e la salvaguardia delle risorse naturali mondiali. Gli effetti combinati delle attività umane e dei cambiamenti climatici hanno fatto sì che il complesso della regione mediterranea venga classificato come regione semi-desertica povera d'acqua.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Le attività di ricerca e innovazione che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e osservare debitamente i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali attività dovrebbero rispettare tutti i pertinenti obblighi giuridici, compreso il diritto

internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, in particolare il suo articolo 73 riguardante i territori non autonomi, tutte le pertinenti decisioni della Commissione, come la sua comunicazione 2013/C 205/05¹ e la giurisprudenza della Corte di giustizia, come la sentenza del 21 dicembre 2016, causa C-104/16 P, nonché i principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell'integrità della ricerca.

^{1bis} Orientamenti della Commissione sull'ammissibilità delle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967 alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari dell'UE a partire dal 2014 (GU C205 del 19.07.2013, pag. 9).

^{1ter} Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Consiglio contro Fronte Polisario, C-104/16 P, ECLI: UE: C: 2016: 973.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il 23 dicembre 2014 un gruppo di 19 paesi dell'area del Mediterraneo ha presentato alla Commissione una proposta relativa ad un'iniziativa di programmazione congiunta "Partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo" (PRIMA). Tra questi paesi, 14 paesi hanno deciso di avviare congiuntamente l'iniziativa PRIMA impegnandosi a garantire contributi finanziari: Cipro, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, **Repubblica ceca** e Spagna (Stati membri *dell'Unione*); Israele e Tunisia (paesi terzi associati a "Orizzonte

Emendamento

(7) Il 23 dicembre 2014 un gruppo di 19 paesi dell'area del Mediterraneo ha presentato alla Commissione una proposta relativa ad un'iniziativa di programmazione congiunta "Partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo" (PRIMA). Tra questi paesi, 14 paesi hanno deciso di avviare congiuntamente l'iniziativa PRIMA impegnandosi a garantire contributi finanziari: Cipro, Francia, **Germania**, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Spagna (Stati membri *dell'Unione*); Israele e Tunisia (paesi terzi associati a "Orizzonte

2020"); Egitto, Libano e Marocco (paesi terzi non associati a Orizzonte 2020).

2020"); Egitto, Libano e Marocco (paesi terzi non associati a Orizzonte 2020).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione Considerando 8

Testo della Commissione

(8) PRIMA mira ad attuare un programma congiunto per lo sviluppo e l'adozione di soluzioni innovative e integrate per migliorare l'efficienza, la sicurezza, la protezione e la sostenibilità **della produzione alimentare e dell'approvvigionamento idrico** nell'area del Mediterraneo. PRIMA dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile recentemente concordati e alla futura strategia europea per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento

(8) PRIMA mira ad attuare un programma congiunto per lo sviluppo e l'adozione di soluzioni innovative e integrate per migliorare l'efficienza, la sicurezza, la protezione e la sostenibilità **dei sistemi agro-alimentari e della gestione delle risorse idriche** nell'area del Mediterraneo. PRIMA dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile recentemente concordati e alla futura strategia europea per lo sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Per garantire la partecipazione a PRIMA dei paesi terzi non associati a Orizzonte 2020, segnatamente l'Egitto, il Libano e il Marocco, occorre prevedere degli accordi internazionali tra l'Unione e questi paesi terzi al fine di estendere a questi paesi il regime giuridico istituito dalla presente decisione.

Emendamento

(9) Per garantire la partecipazione a PRIMA dei paesi terzi non associati a Orizzonte 2020, segnatamente l'Egitto, **la Giordania**, il Libano e il Marocco, occorre prevedere degli accordi internazionali **in materia di scienza e tecnologia** tra l'Unione e questi paesi terzi al fine di estendere a questi paesi il regime giuridico istituito dalla presente decisione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di conseguire gli obiettivi dell'iniziativa PRIMA, la partecipazione di qualsiasi altro paese terzo non associato a Orizzonte 2020, in particolare i paesi del Sud del Mediterraneo, dovrebbe essere possibile se il paese in questione si impegna a contribuire al finanziamento di PRIMA e se PRIMA-IS approva la sua partecipazione. Tale partecipazione dovrebbe essere prevista anche da un accordo internazionale tra il paese terzo in questione e l'Unione.

Emendamento

(11) Al fine di conseguire gli obiettivi dell'iniziativa PRIMA, la partecipazione di qualsiasi altro paese terzo non associato a Orizzonte 2020, in particolare i paesi del Sud del Mediterraneo, dovrebbe essere possibile se il paese in questione si impegna a contribuire al finanziamento di PRIMA e se PRIMA-IS approva la sua partecipazione. Tale partecipazione dovrebbe essere prevista anche da un accordo internazionale *in materia di scienza e tecnologia* tra il paese terzo in questione e l'Unione.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di decisione Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Dovrebbero essere individuate e affrontate le barriere che impediscono la partecipazione al programma di nuovi attori. In questo contesto, dovrebbe essere promossa la partecipazione delle PMI, delle università e dei centri di ricerca.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Gli inviti a presentare proposte gestiti da PRIMA-IS dovrebbero anche essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

Emendamento

(18) Gli inviti a presentare proposte gestiti da PRIMA-IS dovrebbero anche essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti **di PRIMA, sul portale dei partecipanti di Orizzonte 2020** e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione Considerando 21

Testo della Commissione

(21) **La** partecipazione ad azioni indirette finanziate ***nell'ambito*** di PRIMA-IS è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. A causa delle particolari esigenze operative di PRIMA è tuttavia necessario disporre deroghe a detto regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso.

Emendamento

(21) ***In vista dell'obiettivo generale di Orizzonte 2020 di giungere ad un aumento della semplificazione e dell'armonizzazione del panorama europeo del finanziamento della ricerca e dell'innovazione, i partenariati pubblico-pubblico dovrebbero stabilire modelli di governance semplici ed evitare, se possibile, pacchetti di regole diversi da quelli di Orizzonte 2020. La*** partecipazione ad azioni indirette finanziate ***nell'ambito*** di PRIMA-IS è ***quindi*** disciplinata dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. A causa delle particolari esigenze operative di PRIMA è tuttavia necessario disporre deroghe ***limitate*** a detto regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso.

⁷ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-

⁷ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-

2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Sono necessarie deroghe all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 al fine di tener conto delle specificità derivanti dalla copertura geografica di PRIMA, adeguando ulteriormente le condizioni minime di ammissibilità per la partecipazione alle azioni indirette. Per garantire una partecipazione di base equilibrata alle azioni indirette in una configurazione nord-sud, in deroga **all'articolo 9**, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, il numero minimo di partecipanti dovrebbe essere di tre soggetti giuridici stabiliti in tre diversi Stati partecipanti, uno dei quali stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 e uno in un paese terzo, **non associato a Orizzonte 2020**. Una deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 è necessaria per garantire che le condizioni di ammissibilità minime per la partecipazione alle azioni indirette non siano discriminatorie per i soggetti stabiliti nei paesi terzi partecipanti a PRIMA in qualità di Stati partecipanti. Al fine di garantire che le condizioni di finanziamento non siano discriminatorie per i soggetti stabiliti in paesi terzi che partecipano a PRIMA in quanto Stati partecipanti, occorrerebbe stabilire che, oltre ai soggetti di cui all'articolo 10,

Emendamento

(22) Sono necessarie deroghe all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 al fine di tener conto delle specificità derivanti dalla copertura geografica di PRIMA, adeguando ulteriormente le condizioni minime di ammissibilità per la partecipazione alle azioni indirette. Per garantire una partecipazione di base equilibrata alle azioni indirette **per tutte le sponde del Mediterraneo**, in una configurazione nord-sud, in deroga **all'articolo 9**, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, il numero minimo di partecipanti dovrebbe essere di tre soggetti giuridici stabiliti in tre diversi Stati partecipanti, uno dei quali stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 e uno in un paese terzo **considerato paese partecipante**. Una deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 è necessaria per garantire che le condizioni di ammissibilità minime per la partecipazione alle azioni indirette non siano discriminatorie per i soggetti stabiliti nei paesi terzi partecipanti a PRIMA in qualità di Stati partecipanti. Al fine di garantire che le condizioni di finanziamento non siano discriminatorie per i soggetti stabiliti in paesi terzi che partecipano a PRIMA in quanto Stati partecipanti, occorrerebbe stabilire che,

paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, anche i soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri partecipanti sono ammissibili al finanziamento. Le deroghe all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1290/2013 sono necessarie per consentire di ampliare la cooperazione tramite inviti congiunti avviati da PRIMA-IS con soggetti giuridici diversi dai paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

oltre ai soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, anche i soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri partecipanti sono ammissibili al finanziamento.

Dovrebbe essere possibile finanziare, a titolo di PRIMA, in deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013, organizzazioni internazionali e soggetti stabiliti in uno Stato non partecipante che non sono ammissibili al finanziamento a titolo di PRIMA, a condizione che siano rispettate le condizioni specifiche di cui al presente regolamento. Le deroghe all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1290/2013 sono necessarie per consentire di ampliare la cooperazione tramite inviti congiunti avviati da PRIMA-IS con soggetti giuridici diversi dai paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di decisione Considerando 28

Testo della Commissione

(28) L'obiettivo della presente decisione è rafforzare l'integrazione e l'allineamento dei sistemi e delle attività di ricerca e di innovazione e nei paesi del Mediterraneo ***nel settore dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari.*** La portata delle attività di ricerca e innovazione necessarie per affrontare le sfide nell'area del Mediterraneo è vastissima a causa della natura sistematica delle principali strozzature. L'ambito della ricerca e dell'innovazione è complesso e multidisciplinare e richiede un approccio multilaterale transfrontaliero. Un approccio collaborativo con un'ampia serie di Stati partecipanti può contribuire ad aumentare

Emendamento

(28) L'obiettivo della presente decisione è rafforzare l'integrazione e l'allineamento dei sistemi e delle attività di ricerca e di innovazione e nei paesi del Mediterraneo ***nei settori dei sistemi agro-alimentari e della gestione delle risorse idriche.*** La portata delle attività di ricerca e innovazione necessarie per affrontare le sfide nell'area del Mediterraneo è vastissima a causa della natura sistematica delle principali strozzature. L'ambito della ricerca e dell'innovazione è complesso e multidisciplinare e richiede un approccio multilaterale transfrontaliero. Un approccio collaborativo con un'ampia serie di Stati partecipanti può contribuire ad aumentare

l'ampiezza e la portata, mediante la messa in comune di risorse finanziarie e intellettuali. Visto che l'obiettivo può essere realizzato meglio a livello dell'Unione integrando gli sforzi nazionali in un'impostazione unionale coerente, raggruppando programmi nazionali di ricerca compartimentati, favorendo l'elaborazione di una ricerca comune e di strategie di finanziamento transnazionali e realizzando la massa critica di operatori e di investimenti richiesti, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

l'ampiezza e la portata, mediante la messa in comune di risorse finanziarie e intellettuali. Visto che l'obiettivo può essere realizzato meglio a livello dell'Unione integrando gli sforzi nazionali in un'impostazione unionale coerente, raggruppando programmi nazionali di ricerca compartimentati, favorendo l'elaborazione di una ricerca comune e di strategie di finanziamento transnazionali e realizzando la massa critica di operatori e di investimenti richiesti, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Unione partecipa al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo ("PRIMA") avviato congiuntamente da [Cipro, Francia, Grecia, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, **Repubblica ceca**, Spagna e Tunisia] ("Stati partecipanti"), alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Emendamento

1. L'Unione partecipa al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo ("PRIMA") avviato congiuntamente da [Cipro, Francia, **Germania**, Grecia, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Spagna e Tunisia] ("Stati partecipanti"), alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Egitto, Libano e Marocco diventeranno Stati partecipanti, fatta salva la conclusione di accordi internazionali con l'Unione che stabiliscano i termini e le condizioni della loro partecipazione a PRIMA.

Emendamento

2. Egitto, **Giordania**, Libano e Marocco diventeranno Stati partecipanti, fatta salva la conclusione di accordi internazionali **in materia di scienza e tecnologia** con l'Unione che stabiliscano i termini e le condizioni della loro partecipazione a PRIMA.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualsiasi Stato membro *o* paese associato a Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui al paragrafo 1 può partecipare a PRIMA purché soddisfi la condizione di cui **all'articolo** 4, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione. Se soddisfa tale condizione, è considerato Stato partecipante ai fini della presente decisione.

Emendamento

3. Qualsiasi Stato membro *e* paese **terzo** associato a Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui al paragrafo 1 può partecipare a PRIMA purché soddisfi la condizione di cui **all'articolo** 4, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione **e rispetti in particolare l'articolo 11, paragrafo 5**. Se soddisfa tale condizione, è considerato Stato partecipante ai fini della presente decisione.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) soddisfi la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione;

Emendamento

(a) soddisfi la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione **e rispetti in particolare l'articolo 11, paragrafo 5;**

Emendamento 17**Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. *L'obiettivo* generale di PRIMA è *sviluppare soluzioni innovative comuni, pienamente testate e oggetto di progetti di dimostrazione*, per *l'approvvigionamento idrico* e i sistemi *alimentari* nella regione del Mediterraneo, al fine di rafforzarne la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.

Emendamento

1. *In linea con le priorità di Orizzonte 2020, l'obiettivo* generale di PRIMA è *costruire capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per la gestione delle risorse idriche* e i sistemi *agro-alimentari* nella regione del Mediterraneo, al fine di rafforzarne la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.

Or. en

Emendamento 18**Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – punto i***Testo della Commissione*

i) l'elaborazione di un programma strategico comune di lungo termine in materia di *approvvigionamento idrico* e sistemi *alimentari*;

Emendamento

i) l'elaborazione di un programma strategico comune di lungo termine in materia di *gestione delle risorse idriche* e sistemi *agro-alimentari per la regione mediterranea*;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto ii

Testo della Commissione

ii) il perseguimento, *in tutti i* programmi nazionali di *R&I*, *dell'attuazione* del programma strategico;

Emendamento

ii) il perseguimento, *nei pertinenti* programmi nazionali di *ricerca e innovazione, dell'attuazione* del programma strategico *e del coordinamento tra tali programmi*;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto iii

Testo della Commissione

iii) il coinvolgimento *strutturale* di tutte le parti interessate del settore pubblico e privato *nell'attuazione* nel programma strategico, grazie alla messa in comune delle conoscenze e delle risorse finanziarie per raggiungere la massa critica necessaria;

Emendamento

iii) il coinvolgimento di tutte le parti interessate del settore pubblico e privato *nell'attuazione* nel programma strategico, grazie alla messa in comune delle conoscenze e delle risorse finanziarie per raggiungere la massa critica necessaria;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto iv

Testo della Commissione

iv) il rafforzamento *del finanziamento* e delle capacità di *attuazione* di tutte le parti coinvolte.

Emendamento

iv) il rafforzamento delle capacità di *ricerca e innovazione* di tutte le parti coinvolte.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'importo del contributo finanziario dell'Unione al programma PRIMA, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a **un massimo di** 200 000 EUR **al fine di eguagliare** i contributi degli Stati partecipanti.

Emendamento

1. L'importo del contributo finanziario dell'Unione al programma PRIMA, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a 200 000 EUR **ed eguaglia** i contributi degli Stati partecipanti.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il contributo finanziario dell'Unione è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico che dà attuazione al programma quadro Orizzonte 2020, istituito dalla decisione n. 2013/743/UE⁸ del Consiglio, e in particolare a titolo della parte II "Leadership industriale" e della parte III "Sfide per la società", in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento

2. Il contributo finanziario dell'Unione **di cui al paragrafo 1** è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico che dà attuazione al programma quadro Orizzonte 2020, istituito dalla decisione n. 2013/743/UE⁸ del Consiglio, e in particolare a titolo della parte II "Leadership industriale" e della parte III "Sfide per la società", in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

⁸ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

⁸ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Emendamento 24

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Il contributo finanziario dell'Unione è utilizzato dalla struttura di esecuzione di PRIMA (in appresso "PRIMA-IS")

Emendamento

3. Il contributo finanziario dell'Unione **di cui al paragrafo 1** è utilizzato dalla struttura di esecuzione di PRIMA (in appresso "PRIMA-IS")

Or. en

Emendamento 25

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) per coprire i costi amministrativi di PRIMA-IS, fino a un massimo del 5% del contributo finanziario dell'Unione.

Emendamento

(b) per coprire i costi amministrativi di PRIMA-IS, fino a un massimo del 6% del contributo finanziario dell'Unione **di cui al paragrafo 1**.

Or. en

Motivazione

Come nel EDCTP.

Emendamento 26

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato a quanto segue:

Emendamento

1. Il contributo finanziario dell'Unione **di cui all'articolo 3, paragrafo 1**, è subordinato a quanto segue:

Emendamento 27**Proposta di decisione****Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b***Testo della Commissione*

(b) la designazione da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate di PRIMA-IS in qualità di soggetto dotato di personalità giuridica, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. PRIMA-IS è responsabile dell'attuazione efficiente di PRIMA, del ricevimento, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione e dei contributi degli Stati partecipanti, se del caso, e garantisce che siano intraprese tutte le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di PRIMA;

Emendamento

(b) la designazione da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate di PRIMA-IS in qualità di soggetto dotato di personalità giuridica, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. PRIMA-IS è responsabile dell'attuazione efficiente di PRIMA, del ricevimento, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione **di cui all'articolo 3, paragrafo 1**, e dei contributi degli Stati partecipanti, se del caso, e garantisce che siano intraprese tutte le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di PRIMA;

Or. en

Emendamento 28**Proposta di decisione****Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d***Testo della Commissione*

(d) la dimostrazione da parte di PRIMA-IS della sua capacità di attuare PRIMA, compresi il ricevimento, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Emendamento

(d) la dimostrazione da parte di PRIMA-IS della sua capacità di attuare PRIMA, compresi il ricevimento, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione **di cui all'articolo 3, paragrafo 1**, nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Emendamento 29

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Durante l'attuazione del programma PRIMA il contributo finanziario dell'Unione è inoltre subordinato a quanto segue:

Emendamento

2. Durante l'attuazione del programma PRIMA il contributo finanziario dell'Unione **di cui all'articolo 3, paragrafo 1**, è inoltre subordinato a quanto segue:

Or. en

Emendamento 30

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione valuta il rispetto degli impegni presi dagli Stati partecipanti, in particolare mediante i due primi piani di lavoro annuali di PRIMA. In seguito a tale valutazione il contributo massimo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è rivisto a norma dell'articolo 9.

Emendamento

3. La Commissione valuta il rispetto degli impegni presi dagli Stati partecipanti, in particolare mediante i due primi piani di lavoro annuali di PRIMA. In seguito a tale valutazione il contributo **finanziario** massimo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è rivisto a norma dell'articolo 9.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) contributi finanziari allo stanziamento di bilancio amministrativo di PRIMA-IS non coperti dal contributo

Emendamento

(c) contributi finanziari **o in natura** allo stanziamento di bilancio amministrativo di PRIMA-IS non coperti

dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

dal contributo *finanziario* dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

Or. en

Emendamento 32

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti tramite i loro organismi di finanziamento nazionali per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), previa deduzione di qualsiasi contributo finanziario diretto o indiretto dell'Unione a tali costi.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 33

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) azioni di ricerca e innovazione, *tra cui progetti di dimostrazione, impianti pilota, sperimentazione e diffusione precommerciale, incentrati in particolare sui più elevati livelli di maturità tecnologica;*

Emendamento

i) azioni di ricerca e *di* innovazione, *che riguardano una vasta gamma di livelli di maturità tecnologica e garantiscono un equilibrio tra piccoli e grandi progetti;*

Or. en

Emendamento 34

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *I piani di lavoro annuali sono messi a disposizione dei pertinenti comitati di programma per lo specifico programma di esecuzione Orizzonte 2020.*

Or. en

Emendamento 35

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le attività possono essere finanziate nell'ambito di PRIMA solo se figurano nel piano di lavoro annuale PRIMA. Il piano di lavoro annuale di PRIMA fa una distinzione tra le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), e i costi amministrativi di PRIMA-IS. Specifica le previsioni di spesa corrispondenti nonché l'assegnazione degli stanziamenti di bilancio alle attività finanziate con il contributo dell'Unione e alle attività finanziate dagli Stati partecipanti **per il tramite dei loro organismi di finanziamento nazionali senza contributi dell'UE**. Il piano di lavoro annuale di PRIMA include il valore stimato dei contributi in natura degli Stati partecipanti, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

3. Le attività possono essere finanziate nell'ambito di PRIMA solo se figurano nel piano di lavoro annuale PRIMA. Il piano di lavoro annuale di PRIMA fa una distinzione tra le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), e i costi amministrativi di PRIMA-IS. Specifica le previsioni di spesa corrispondenti nonché l'assegnazione degli stanziamenti di bilancio alle attività finanziate con il contributo **finanziario** dell'Unione **di cui all'articolo 3, paragrafo 1**, e alle attività finanziate dagli Stati partecipanti **senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1**. Il piano di lavoro annuale di PRIMA include il valore stimato dei contributi in natura degli Stati partecipanti, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Emendamento 36

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le attività destinate ad essere finanziate dagli Stati partecipanti *tramite i loro organismi nazionali di finanziamento senza il contributo dell'UE* possono essere incluse nel piano di lavoro annuale di PRIMA, previo l'esito positivo di una valutazione esterna internazionale inter pares in relazione agli obiettivi di PRIMA, predisposta da PRIMA-IS.

Emendamento

5. Le attività destinate ad essere finanziate dagli Stati partecipanti *senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1*, possono essere incluse nel piano di lavoro annuale di PRIMA, previo l'esito positivo di una valutazione esterna internazionale inter pares in relazione agli obiettivi di PRIMA, predisposta da PRIMA-IS.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le attività previste dal piano di lavoro annuale di PRIMA che sono finanziate dagli Stati partecipanti *tramite i loro organismi nazionali di finanziamento senza il contributo dell'UE* sono attuate nel rispetto di principi comuni che devono essere adottati da PRIMA-IS, previa approvazione della Commissione. I principi comuni tengono conto dei principi enunciati nella presente decisione, al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e nel regolamento (UE) n. 1290/2013, in particolare i principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione inter pares indipendente e selezione. PRIMA-IS adotta, previa approvazione della Commissione, le prescrizioni in materia di comunicazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS, anche in relazione agli indicatori inseriti in ciascuna di queste attività.

Emendamento

6. Le attività previste dal piano di lavoro annuale di PRIMA che sono finanziate dagli Stati partecipanti *senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1*, sono attuate nel rispetto di principi comuni che devono essere adottati da PRIMA-IS, previa approvazione della Commissione. I principi comuni tengono conto dei principi enunciati nella presente decisione, al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e nel regolamento (UE) n. 1290/2013, in particolare i principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione inter pares indipendente e selezione. PRIMA-IS adotta, previa approvazione della Commissione, le prescrizioni in materia di comunicazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS, anche in relazione agli indicatori inseriti in ciascuna di queste attività.

Emendamento 38

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

b) Le proposte sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali e ***mediante una procedura in due fasi. La fase 1 consiste in una valutazione a livello nazionale o transnazionale delle proposte presentate da soggetti giuridici ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei pertinenti programmi nazionali. La fase 2 consiste in un'unica valutazione internazionale indipendente inter pares, predisposta da PRIMA-IS. Nella fase 2 le proposte*** sono valutate con l'assistenza di almeno tre esperti indipendenti, in base ai criteri di aggiudicazione seguenti: eccellenza, impatto, qualità ed efficienza dell'attuazione.

Emendamento

b) Le proposte sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali e sono valutate con l'assistenza di almeno tre esperti indipendenti, in base ai criteri di aggiudicazione seguenti: eccellenza, impatto, qualità ed efficienza dell'attuazione.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Tutti gli inviti, le proposte e i progetti sono messi immediatamente a disposizione nella banca dati eCORDA di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Oltre ai partecipanti ammissibili ai fini del finanziamento a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato partecipante sono ammissibili ai fini del finanziamento.*

Emendamento

4. *In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013, i seguenti partecipanti sono ammissibili ai fini del finanziamento a titolo di PRIMA-IS;*

a) *tutti i soggetti giuridici creati nell'ambito del diritto dell'Unione e stabiliti in uno Stato partecipante;*

b) *tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo.*

4 bis. Nel caso di un'organizzazione internazionale non ammissibile al finanziamento a titolo di PRIMA-IS, il finanziamento può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

a) *la partecipazione è ritenuta essenziale da PRIMA-IS per l'attuazione dell'azione;*

b) *tale finanziamento è previsto nell'ambito di un accordo bilaterale scientifico e tecnologico o di qualsiasi altro accordo tra l'Unione e l'organizzazione internazionale.*

4 ter. Nel caso di un soggetto giuridico creato nell'ambito del diritto dell'Unione e stabilito in un paese che non è uno Stato partecipante, il finanziamento di PRIMA-IS può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

a) *la partecipazione è ritenuta essenziale da PRIMA-IS per l'attuazione dell'azione;*

b) *un accordo di finanziamento ad hoc viene concluso tra PRIMA-IS e il paese terzo in cui è stabilito il soggetto*

giuridico.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se il programma PRIMA non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il proprio contributo finanziario, in funzione dell'effettiva attuazione del programma PRIMA.

Emendamento

1. Se il programma PRIMA non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il proprio contributo finanziario **di cui all'articolo 3, paragrafo 1**, in funzione dell'effettiva attuazione del programma PRIMA.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se gli Stati partecipanti non contribuiscono, contribuiscono parzialmente o tardivamente al finanziamento di PRIMA, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario dell'Unione, tenendo conto dell'importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all'attuazione del programma PRIMA.

Emendamento

2. Se gli Stati partecipanti non contribuiscono, contribuiscono parzialmente o tardivamente al finanziamento di PRIMA, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario dell'Unione **di cui all'articolo 3, paragrafo 1**, tenendo conto dell'importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all'attuazione del programma PRIMA.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) gestisce ***i contributi finanziari*** dell'Unione e degli Stati partecipanti, e riferisce sul loro utilizzo;

Emendamento

(d) gestisce ***il contributo finanziario*** dell'Unione ***di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e i contributi finanziari*** degli Stati partecipanti, e riferisce sul loro utilizzo;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Nell'ambito del comitato consultivo scientifico, l'assemblea generale può istituire gruppi di lavoro specializzati cui partecipano esperti indipendenti supplementari incaricati di svolgere compiti specifici.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Ai fini della trasparenza e della responsabilità, è opportuno evitare la proliferazione dei gruppi.

Emendamento 45

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ***se del caso, consiglia l'assemblea generale sull'opportunità di istituire sottocomitati scientifici, task force e***

Emendamento

soppresso

gruppi di lavoro specializzati.

Or. en

Motivazione

Ai fini della trasparenza e della responsabilità, è opportuno evitare la proliferazione dei gruppi.

Emendamento 46

Proposta di decisione
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia di PRIMA entro il 30 giugno 2022. La Commissione elabora una relazione riguardante tale valutazione, in cui include le conclusioni della valutazione e le proprie osservazioni. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2022.

Emendamento

1. La Commissione effettua, **con l'assistenza di esperti indipendenti**, una valutazione intermedia di PRIMA entro il 30 giugno 2022. La Commissione elabora una relazione riguardante tale valutazione, in cui include le conclusioni della valutazione e le proprie osservazioni. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2022.

Or. en

MOTIVAZIONE

Nel 1995, il processo di Barcellona, con la sua dichiarazione, ha avviato un ambizioso programma per il partenariato euromediterraneo che mira a creare uno spazio di pace, stabilità e prosperità. Sin dall'inizio di questo processo, la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione è stata considerata di notevole importanza.

Nel 2007, 12 anni dopo l'inizio del processo di Barcellona, che è stato nel frattempo supportato da uno strumento più recente, lo strumento della politica europea e di vicinato (SPEV), la Conferenza ministeriale euromediterranea sull'istruzione superiore e la ricerca ha pubblicato un documento ambizioso, la dichiarazione del Cairo, dove la ricerca e l'innovazione (R&I) si collocano come settore prioritario nella cooperazione euromediterranea.

Durante la Conferenza euromediterranea sulla ricerca e l'innovazione, tenutasi a Barcellona nel mese di aprile 2012, l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi partner mediterranei hanno riconosciuto che la cooperazione in materia di istruzione superiore, ricerca e innovazione costituisce l'unico mezzo per creare sviluppo economico e sociale sulle due sponde del Mediterraneo.

Nel dicembre 2014, entrambi i co-legislatori dell'UE, il Consiglio e il Parlamento europeo, hanno fatto propria la proposta per l'istituzione di un "**Partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo**" (PRIMA), chiedendo alla Commissione di elaborare una proposta per l'attuazione dell'iniziativa esprimendo, al contempo, sostegno a favore dell'articolo 185 del TFUE come base giuridica adeguata.

Il 18 ottobre 2016, la Commissione europea ha adottato una proposta di istituire un nuovo partenariato pubblico-pubblico per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) ai sensi dell'articolo 185 del TFUE, concentrandosi su due questioni socio-economiche fondamentali che sono importanti per la regione: i sistemi agro-alimentari e la gestione delle risorse idriche.

Il relatore sottolinea che l'attuale situazione di agitazione sociale e politica nel bacino del Mediterraneo dovrebbe portarci a riflettere sulle sfide che le economie si trovano ad affrontare nei paesi confinanti dell'UE e sul potenziale effetto leva per lo sviluppo sostenibile nella regione. Un miglioramento delle condizioni di vita è tra le principali richieste dei cittadini del Mediterraneo, che si trovano ad affrontare una mancanza di sicurezza multidimensionale che li fa precipitare quotidianamente in una situazione di estrema vulnerabilità. L'accesso al cibo e all'acqua determinano sfide interconnesse in questo settore e la garanzia della disponibilità di cibo ed acqua è di fondamentale importanza politica, sociale e economica nella regione.

Nello stesso contesto, il relatore sottolinea il fatto che i conflitti armati, l'instabilità politica, il cambiamento climatico, la gestione insostenibile delle risorse e la rapida crescita della popolazione sono i fattori più critici che contribuiscono alla migrazione. In questo senso, il relatore riconosce l'approccio del quadro di partenariato di cercare soluzioni a breve termine per la pressione migratoria immediata, nonché investimenti più profondi per affrontare le cause all'origine della migrazione e dei trasferimenti forzati.

Il relatore è favorevole all'obiettivo generale di PRIMA, vale a dire l'attuazione di un

programma congiunto nell'ambito delle disposizioni di Orizzonte 2020 per lo sviluppo e l'adozione di soluzioni innovative e integrate per migliorare l'efficienza, la sicurezza, la protezione e la sostenibilità dei sistemi agro-alimentari e della gestione delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo. La logica alla base di PRIMA è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) recentemente concordati e con la prossima strategia europea di sviluppo sostenibile (SSS dell'UE). In questo contesto, il relatore sottolinea che l'acqua è un bene pubblico e che l'accesso all'acqua e ai servizi igienici costituisce un diritto umano fondamentale.

Secondo il relatore, PRIMA, come partenariato pubblico-pubblico in materia di ricerca e innovazione, deve concentrarsi esclusivamente sull'applicazione civile, come previsto all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1291/2013. Nello stesso contesto, tutte le azioni di ricerca e innovazione di PRIMA devono rispettare i diritti e i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni dovrebbero attenersi a tutti gli obblighi giuridici, compreso il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, in particolare il suo articolo 73 per quanto riguarda i territori non autonomi.

Il relatore concorda, inoltre, pienamente con l'obiettivo generale di PRIMA, segnatamente di contribuire ad una crescita sostenibile e inclusiva nel quadro del partenariato euromediterraneo e del suo obiettivo specifico di coordinare, rafforzare, intensificare, ampliare e allineare i programmi nazionali di ricerca e innovazione attualmente frammentati in materia di sistema agro-alimentare e gestione delle risorse idriche all'interno di un approccio globale e integrato, con una pluralità di attori e multidimensionale.

Il relatore è del parere che PRIMA presenti potenzialità in termini di diplomazia della scienza che possono produrre valore aggiunto nel promuovere la cooperazione e la prevenzione dei conflitti, nel ricostruire la fiducia e nel contribuire alla comprensione condivisa tra i vari paesi. Allo stesso modo, il relatore ritiene altresì che altri impatti socio-economici e politici potrebbero derivare dai progetti futuri in termini di promozione dello sviluppo locale nelle zone rurali per garantire la sicurezza alimentare e idrica in modo ecologicamente sostenibile, la creazione di posti di lavoro, opportunità di business e sostegno ai piccoli agricoltori.

Il relatore rileva inoltre che, dal momento che PRIMA è concepito come un'iniziativa Innovazione aperta, sarebbe possibile una più ampia diffusione dei risultati di PRIMA, portando così maggiori vantaggi concreti per le comunità e le imprese utenti finali euromediterranei e favorendo il dialogo tra i diversi paesi euromediterranei.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 185 del TFUE intesa a creare il partenariato per un periodo di 10 anni (fino al 31 dicembre 2028). PRIMA sarà finanziato con 200 milioni di euro nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020 per la ricerca. Il contributo dell'UE sarà gestito da PRIMA-IS (struttura di attuazione) e dovrebbe corrispondere al contributo di 200 milioni di euro impegnati dagli Stati partecipanti. Il relatore rileva, inoltre, che è necessario introdurre deroghe alle norme in materia di partecipazione a Orizzonte 2020, al fine di consentire ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali di aderire ai partenariati.

Sulla base degli sviluppi attuali e degli impegni assunti a livello nazionale, il relatore ritiene che verrà attuato congiuntamente da 14 paesi sulle due sponde del Mediterraneo con status diversi a seconda della loro partecipazione a Orizzonte 2020: nove Stati membri (Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Spagna), due paesi

associati (Israele e Tunisia) e quattro paesi terzi (Giordania, Marocco, Egitto e Libano).

Il relatore non condivide l'opinione della Commissione secondo la quale i progetti che PRIMA dovrebbe finanziare dovrebbero riguardare in particolare i livelli di maturità tecnologica (LMT) più elevati. Il relatore ritiene che questo dovrebbe essere deciso in base alle esigenze dei diversi inviti/progetti inseriti nel piano di lavoro annuale. Inoltre, sebbene ritenga che non siano solo i grandi progetti ad essere più promettenti in termini di realizzazione rapida di soluzioni e a poter contribuire al conseguimento degli obiettivi di PRIMA, deve essere garantito un giusto equilibrio tra piccoli e grandi progetti.

Inutile dire che la trasparenza nella divulgazione delle informazioni, dei risultati e della gestione finanziaria dei fondi unionali e nazionali costituisce un requisito indispensabile per il successo di PRIMA.